

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 311
ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Pieroni, Celani, Marcozzi:
Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche".

Signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica dello Statuto segue una linea di coerenza ben precisa: evitare la cosiddetta "anatra zoppa", una situazione nella quale il vertice regionale dell'Esecutivo viene eletto direttamente dal corpo elettorale senza una maggioranza in Consiglio a lui collegata. Questa situazione può verificarsi data l'attuale legge elettorale che prevede comunque l'elezione del Presidente, ma lo collega ad una maggioranza sicura solo in presenza di una soglia di voti della coalizione che raggiunga almeno il 34%.

Qualora la legge elettorale dovesse prevedere soglie di sbarramento ancora più elevate, ipotesi già presente con precise proposte di legge in corso di esame nella prima Commissione assembleare permanente, la probabilità di questa grave dicotomia sarebbe ancora più forte. Non è difficile immaginare le conseguenze di una simile situazione in una cultura politica, quale la nostra, già propensa alla trattativa degli interventi siano essi leggi o atti amministrativi.

Trasparenza e coerenza politica impongono, invece, di ridurre al minimo l'esigenza della trattativa che va eventualmente ricompresa almeno all'interno di una maggioranza, senza la confusione dei ruoli fra Esecutivo e Opposizioni, che tali devono restare per una corrente funzionalità del sistema democratico.

Per questo dato di linearità è necessario superare l'elezione diretta del Presidente da parte del corpo elettorale per metterla nelle mani dell'Assemblea legislativa regionale.

Comunque, liste e coalizioni potranno ugualmente indicare al corpo elettorale il loro candidato Presidente esattamente come avviene ora in sede nazionale.

L'intervento legislativo che si propone modifica gli articoli 7, 10, 11 e 29 dello Statuto regionale delle Marche. Gli articoli 1 e 2 modificano l'articolo 7 e 10 dello Statuto regionale, prevedendo la scelta del Presidente della Giunta regionale da parte dell'organo assembleare. L'elezione del Presidente della Giunta avviene in seguito alla presentazione di mozioni, contenenti il programma di governo e l'indicazione del nominativo del consigliere regionale designato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il Consiglio regionale approva per appello nominale, a maggioranza assoluta, una delle mozioni presentate. Avvenuta la votazione il Presidente del Consiglio proclama eletto Presidente il consigliere designato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale entro tre giorni dall'investitura consiliare nomina, anche scegliendoli al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, i membri della Giunta indicando tra questi il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta il Presidente del Consiglio regionale, dopo aver sentito le delegazioni di tutti i gruppi consiliari indica un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per la elezione del quale convoca il Consiglio regionale. Il Presidente proclama eletto Presidente della Giunta regionale il consigliere designato soltanto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio regionale. In ogni caso, la mancata elezione del Presidente della Giunta regionale e nomina degli altri componenti della stessa entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, comporta il suo scioglimento. Il Consiglio regionale viene comunque sciolto qualora, entro quindici giorni dall'eventuale approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta non sia stato designato alla carica di Presidente un altro consigliere regionale.

All'articolo 3 dell'intervento legislativo proposto si prevede la composizione del Consiglio

regionale in trenta consiglieri. Infine l'articolo 4 interviene nella prorogatio degli organi disciplinando che i poteri del Presidente della Giunta regionale siano prorogati sino alla elezione del nuovo Presidente.

All'approvazione della presente modifica statutaria dovranno seguire i necessari adattamenti della legge elettorale regionale e del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale, che auspichiamo siano contestuali all'approvazione definitiva della presente proposta in occasione della seconda lettura, da parte dell'Aula.